R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Chiazzese Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 231/2026

nel giudizio iscritto al n. 70038 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Leanza Giuseppina, nata a Paternò (CT) il 3 maggio 1958 ed ivi residente in via Altarino n. 75, cod. fisc. LNZGPP58E43G371V, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Lo Presti, presso il cui studio, sito a Catania in via Etnea n. 183, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 27 maggio 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Vincenzo Liprino, nonché l'avvocato Arianna Monti, in sostituzione dell'avv. Fabio Lo Presti, per la convenuta;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Leanza Giuseppina, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella misura complessiva di euro 13.483,30, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta avrebbe ottenuto l'incarico di docente di ruolo a tempo indeterminato, presso il Liceo Ginnasio statale Giovanni Verga di Adrano (CT), nella classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, dichiarando falsamente di essere in possesso dei titoli necessari per accedervi. Sulla base dei titoli dichiarati, l'Ufficio scolastico regionale avrebbe inviato la proposta di contratto individuale del 21 agosto 2024; il successivo 2 settembre, il Dirigente scolastico avrebbe proceduto alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, per l'anno scolastico 2024 – 2025.

A seguito delle verifiche di rito, si sarebbe accertato che la Lenza non era in possesso dei titoli dichiarati, sicché, con decreto n. 2590 del 16.1.2025, ne veniva disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D.G. n. 85/2018 e, di conseguenza, dalla graduatoria di merito del concorso per la Regione Sicilia relativamente alla classe di concorso A019 – Filosofia e Storia. Il giorno successivo, il

Dirigente scolastico del Liceo Giovanni Verga annullava il contratto di lavoro.

Nello specifico, secondo la prospettazione accusatoria, la convenuta, nella domanda di partecipazione al concorso del 2018, avrebbe dichiarato quale titolo di accesso d'aver conseguito l'apposita abilitazione in data 27.7.2014, mediante la frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (i cc.dd. P.A.S.), attivati presso l'Università degli Studi di Catania (all. 7).

Il titolo, necessario per accedere alla selezione, non sarebbe stato mai conseguito.

Infatti, come accertato presso l'Università di Catania, la convenuta sarebbe stata iscritta ai PAS per la classe di concorso A038 (oggi A018) per l'anno accademico 2013/2014, ma non avrebbe mai conseguito il titolo, perché in data 7.8.2015 avrebbe rinunciato agli studi (v. nota n. 1179 del 16.1.2025, in atti); per la classe di concorso A019, rilevante in questa sede, nulla avrebbe precisato l'Ateneo di Catania, evidentemente perché ella non sarebbe mai stata iscritta allo specifico PAS.

Nelle more degli accertamenti in merito alla veridicità delle autocertificazioni, la Leanza avrebbe percepito l'importo complessivo di euro 13.483,30.

Peraltro, per ulteriori annualità di insegnamento, avrebbe posto in essere la medesima condotta fraudolenta e sarebbe stata già condannata da questa Sezione giurisdizionale (sent. n. 135/2024, confermata in appello con la sent. n. 30/A/2025). In particolare, in

quell'occasione, avrebbe richiesto l'inserimento nella II fascia per le classi di concorso A012 (discipline letterarie), A018 (filosofia e scienze umane), A019 (filosofia e storia) e A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado), dichiarando nella domanda di possedere, per quelle A012, A018 e A022, una laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 22.11.1981. Di contro, come accertato presso l'Ateneo, non avrebbe mai conseguito né la laurea in Lettere e Filosofia in data 22.11.1981, né quella in Filosofia e Storia il 22.11.2007; per questa ragione, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale del 16.3.2023, sarebbe stata già esclusa dalle graduatorie provinciali catanesi per le classi di concorso A022, A012, A018 e A019.

Nel caso in esame in questa sede, ottenendo il contratto di lavoro presso il Liceo Verga, la convenuta avrebbe percepito illecitamente la somma di euro 13.483,30, attraverso la falsa attestazione di essere in possesso sia del titolo di laurea, che della prescritta abilitazione professionale.

La condotta sarebbe di matrice chiaramente dolosa, come confermato anche dalla reiterazione di condotte analoghe nel corso degli anni; sotto il profilo oggettivo, integrerebbe una fattispecie di danno erariale.

In questo caso, la causa del contratto di lavoro sarebbe illecita ai sensi dell'art. 1343 cod. civ., perché contraria alle norme imperative vigenti nel settore dell'organizzazione scolastica, di fondamentale rilevanza pubblicistica, sicché non sarebbe nemmeno applicabile l'art. 2126 cod. civ., che non consentirebbe il pagamento della retribuzione per le

prestazioni lavorative svolte "di fatto" per i casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Peraltro, la falsa attestazione sul possesso della competenza e della professionalità, necessaria per accedere all'insegnamento, determinerebbe *ex se* l'inidoneità dell'insegnamento impartito e l'inutilità della prestazione resa, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno ipotizzabile una *compensatio lucri cum damno*, essendo la relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione da considerare irrimediabilmente e integralmente interrotta per l'assenza dei titoli culturali e professionali, che precluderebbe fin dall'inizio la possibilità di procedere ad una valutazione delle prestazioni svolte.

Sotto altro profilo, la Leanza avrebbe anche impedito l'accesso all'insegnamento a quei soggetti che, invece, erano realmente in possesso dei titoli prescritti.

La condotta dolosa della convenuta, pertanto, a parere della Procura attorea, costituirebbe la causa immediata e diretta del danno patrimoniale subito dall'Amministrazione scolastica, che avrebbe erogato somme a titolo di retribuzione per un servizio reso da un soggetto privo dei necessari titoli professionali.

Per queste ragioni, la Procura ha concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella misura complessiva di euro 13.483,30, oltre accessori e spese di giudizio.

Leanza Giuseppina, costituendosi in giudizio, ha spiegato d'aver partecipato alla selezione per il conseguimento dell'abilitazione

all'insegnamento, indetta con decreto del MIUR n. 58/2013, ma di esservi stata esclusa con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale del 17.1.2014, per mancanza del requisito del servizio prestato. Con tempestivo ricorso al TAR, aveva impugnato il provvedimento di esclusione e, avendone ottenuto la sospensione in via cautelare (con decreto del Presidente del TAR n. 271/2014), era stata ammessa con riserva a partecipare al corso. Anche se, con la successiva ordinanza collegiale n. 304 del 16.4.2014, la domanda cautelare veniva rigettata, la comparente avrebbe continuato a frequentare il corso abilitante fino alla sua conclusione, non essendo mai stata formalmente esclusa.

Con domanda del 17.3.2018, avrebbe così partecipato al concorso straordinario per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, indetto con DDG n. 85/2018, dichiarando d'aver conseguito l'abilitazione proprio perché, nella pendenza del giudizio amministrativo, avrebbe comunque frequentato per intero il corso. Infatti, solo in data successiva, con la sentenza n. 1015 del 27.3.2023, l'impugnazione sarebbe stata definitivamente rigettata dal TAR. Nel frattempo, utilmente collocatasi in graduatoria, avrebbe ottenuto l'incarico presso il Liceo Verga di Adrano.

Non a caso, l'Università di Catania, compulsata dalla Procura erariale, si sarebbe limitata a parlare dei PAS per la classe di concorso A036 (oggi A018), ma nulla avrebbe dichiarato in merito alla classe di concorso A019, rilevante in questa sede.

Nonostante l'insufficienza dell'accertamento presso l'Ateneo, l'Ufficio

Scolastico Regionale ne avrebbe disposto l'esclusione dalla procedura di cui al D.D.G. n. 85/2018 e, di conseguenza, "*dalla graduatoria di merito del Concorso per la Regione Sicilia relativa alla classe di concorso A019 – Filosofia e Storia*". Già il giorno successivo, il Dirigente avrebbe proceduto a risolvere il contratto di lavoro.

A parere del difensore, a nulla rileverebbero le precedenti sentenze di condanna della convenuta per fatti analoghi, citate dalla Procura, giacché si tratterebbe di altre domande di partecipazione e di diverse classi di concorso.

In via preliminare di merito, la difesa ha eccepito, inoltre, la prescrizione dell'azione risarcitoria, deducendo che il termine quinquennale dovrebbe decorrere dalla dichiarazione asseritamente falsa (del 17.3.2018) e che, in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, sarebbe inevitabilmente maturato.

Nel merito, ha dedotto che l'iniziale sospensiva concessa dal TAR escluderebbe la configurazione dolosa della condotta, in quanto la convenuta avrebbe frequentato regolarmente l'intero corso e, in difetto della contraria decisione definitiva, avrebbe ritenuto di essersi comunque abilitata, seppure con riserva. Per questa stessa ragione, non a caso, l'Università di Catania nulla avrebbe dichiarato in merito alla classe di concorso A019, rilevante in questa sede.

In subordine, qualora si volesse contestare l'elemento soggettivo gravemente colposo, l'azione sarebbe inammissibile, non essendo perseguibili i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 30 aprile 2025, ai sensi dell'art. 21 del D. L. n. 76/2020 e delle successive proroghe.

Sotto il profilo oggettivo, la domanda sarebbe del tutto infondata per mancanza del danno, atteso che le retribuzioni non sarebbero state percepite illecitamente, sia perché l'attività lavorativa sarebbe stata svolta effettivamente e senza alcuna contestazione da parte della Dirigenza scolastica, sia in quanto l'art. 2126 cod. civ., esteso al pubblico impiego dall'art. 2129 cod. civ., ne imporrebbe la corresponsione trattandosi di un rapporto lavorativo di fatto, benché instaurato in violazione di regole o divieti imperativi. In conformità, si sarebbero espressi lo stesso MIUR (ord. n. 112/2022), le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 3465/1998) e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 1, 2, 5 e 6 del 1992). Infatti, nel caso in esame, non si tratterebbe di una illiceità "*in senso forte*", ma di una mera illegalità tale da invalidare l'atto costitutivo del rapporto.

Pertanto, non sarebbe configurabile alcun danno al MIUR, essendo state le prestazioni lavorative effettivamente rese. Per altro verso, il danno non potrebbe derivare dall'aver impedito ad altri soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, di accedere alla classe di insegnamento in questione, giacché la comparente sarebbe stata in possesso di un'imponente esperienza in materia e, in ogni caso, sarebbe stata esclusa dopo appena cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico, così non ostacolando l'accesso alla cattedra per il prosieguo del periodo.

In subordine, la difesa ha contestato l'entità del danno, sull'assunto che ne dovrebbe essere disposta la riduzione per il concorso di colpa del creditore, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., visto il ritardo con cui l'Amministrazione scolastica avrebbe provveduto alla verifica dei

titoli. Inoltre, ha contestato che non si sarebbe tenuto conto dell'utilità apportata all'Ente pubblico.

Pertanto, il difensore ha concluso per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Con decreto presidenziale del 9.1.2026, è stato disposto il rinvio al 27 maggio 2026 dell'udienza originariamente fissata, per ragioni organizzative; inoltre, tenendo in considerazione l'imminente entrata in vigore della legge n. 1/2026, è stato concesso alle parti termine per note difensive, strettamente attinenti allo *jus superveniens*.

Con memoria del 24 aprile 2026, la convenuta, dopo avere reiterato le contestazioni concernenti l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo, ha dedotto che, alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 1/2026, applicabili anche ai giudizi pendenti, non sarebbe configurabile nemmeno la colpa grave, oramai tipizzata, non essendovi alcuna macroscopica violazione dei doveri d'ufficio, ma unicamente un'errata lettura del provvedimento cautelare del TAR.

Sotto il profilo oggettivo, ha ribadito l'applicabilità in suo favore dell'art. 2126 cod. civ., la liceità dell'attività di insegnamento espletata e la connessa utilità conseguita dall'Amministrazione scolastica, oltre che la necessità di ridurre il *quantum* della richiesta risarcitoria, in virtù del concorso di colpa del creditore. Alla luce dello *jus superveniens*, ha aggiunto che occorrerebbe esercitare il potere riduttivo obbligatorio di cui al comma 1 *octies* dell'art 1 della legge n. 20/94, come introdotto dalla legge n. 1/2026, limitando la condanna al trenta per cento del danno accertato e, dunque, a non oltre euro 4.044,90; col favore delle

spese di lite.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha evidenziato, in ordine alle contestazioni concernenti l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, che la stessa scansione diacronica degli eventi costituirebbe un'evidente conferma della tesi accusatoria.

Infatti, anche qualora la convenuta avesse originariamente frainteso il provvedimento di sospensione del Presidente del TAR adito, di certo avrebbe potuto comprendere perfettamente che, già nel lontano mese di ottobre del 2013, l'istanza di sospensione cautelare era stata rigettata dallo stesso TAR in composizione collegiale, con la contestuale revoca del decreto interinale del Presidente. Pertanto, già *ab initio*, ella avrebbe compreso perfettamente di essere stata esclusa dal corso, sicché non avrebbe nemmeno potuto continuare a frequentarlo, non essendovi più regolarmente iscritta. Per la stessa ragione, non avrebbe potuto accedere all'esame di fine corso, necessario per il conseguimento del titolo; d'altronde, non avrebbe potuto in alcun modo ipotizzare che la mera frequenza del corso equivalesse al sostenimento dell'esame finale per il conseguimento del titolo, trattandosi di una differenza evidente per il *quivis de populo* e, *a fortiori*, per una docente.

Inoltre, nel 2023, era sopraggiunta la sentenza definitiva del TAR, passata in giudicato perché non gravata da appello, con la quale il ricorso era stato rigettato, a conferma della correttezza della sua esclusione dalla frequenza del corso di abilitazione.

Nonostante ciò, la convenuta non avrebbe esitato a reiterare la falsità dichiarativa, riuscendo così ad accedere, dopo più di un anno dalla

sentenza definitiva del giudice amministrativo, all'incarico di insegnamento per l'anno scolastico 2024 – 2025.

La consapevolezza della falsità della dichiarazione, di per sé del tutto evidente (anche) alla luce dell'esame diacronico degli eventi, troverebbe ulteriore conferma nei trascorsi giudiziari della Leanza, già condannata in sede amministrativo – contabile per fatti del tutto analoghi.

Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità erariale di tipo doloso, non sarebbero chiaramente applicabili le nuove disposizioni di cui alla legge n. 1/2026, invocate dalla difesa, che concernerebbero unicamente i casi connotati da colpa grave.

Pertanto, il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda e, in subordine, per l'ipotesi in cui la condotta dovesse essere qualificata come gravemente colposa, per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità sollevate dalla Sezione II Centrale della Corte dei conti, per una problematica del tutto sovrapponibile (ord. n. 10/2026).

Il difensore, nel riportarsi alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione e nelle successive note difensive, ha ribadito l'eccezione di prescrizione e, nel merito, ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi, sostenendo che non vi sarebbe prova né del dolo né della colpa grave, anche perché la presunta condotta illecita risalirebbe al 2018 e non al 2025/2026 e, in ogni caso, sarebbe limitata al Corso di filosofia.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Leanza Giuseppina, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella misura complessiva di euro 13.483,30, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta avrebbe ottenuto l'incarico di docente di ruolo a tempo indeterminato, presso il Liceo Ginnasio statale Giovanni Verga di Adrano (CT), nella classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, dichiarando falsamente di essere in possesso dei titoli necessari per accedervi.

Nello specifico, nella domanda di partecipazione al concorso del 2018, avrebbe dichiarato falsamente quale titolo di accesso d'aver conseguito l'apposita abilitazione in data 27.7.2014, mediante la frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (i cc.dd. P.A.S.), attivati presso l'Università degli Studi di Catania (all. 7).

Sulla base dei titoli dichiarati, l'Ufficio scolastico regionale avrebbe inviato la proposta di contratto individuale del 21 agosto 2024; il successivo 2 settembre, il Dirigente scolastico avrebbe proceduto alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, per l'anno scolastico 2024 – 2025.

Nelle more degli accertamenti in merito alla veridicità delle autocertificazioni, la Leanza avrebbe percepito l'importo complessivo

di euro 13.483,40.

2.In via preliminare di merito, la difesa ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, deducendo che il termine quinquennale dovrebbe decorrere dalla dichiarazione asseritamente falsa (del 17.3.2018) e che, in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, sarebbe inevitabilmente maturato.

L'eccezione è priva di pregio, giacché la fattispecie dannosa è venuta in essere al momento del pagamento delle retribuzioni, nel corso dell'anno scolastico 2024 – 2025. Al momento della dichiarazione falsa, non si era ancora verificato alcun danno, sicché nessuna azione risarcitoria avrebbe mai potuto essere intrapresa dalla Procura erariale. Peraltro, anche qualora si dovesse fare riferimento al momento della dichiarazione falsa, si tratterebbe comunque di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo* del termine prescrizionale, in quanto le dichiarazioni mendaci costituiscono chiaramente una "*condotta volontaria e fraudolenta idonea ad impedire il disvelamento del danno*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 26/2024; in senso analogo, *ex multis*, Sez. App. Sicilia, sentt. n.1/2020 e n. 6/2023).

La conclusione non muta per effetto della sopravvenuta legge n. 1/2026, in quanto, come osservato dalla più recente giurisprudenza contabile, la modifica legislativa non incide sul principio secondo cui, "*nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato … il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante*" (Sez. Giur. Campania, sent. n. 73/2026; Sez. I

Centr., sent. n. 68/2026 cit.; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 39/2026; sez. II Centr., sent. n. 52/2026).

"*Di norma, dunque, "in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti", a meno che, ovviamente, "l'Amministrazione o la Procura regionale non abbiano avuto una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, nel qual caso la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento*" (Sez. I Centr. sent. n. 64/2024).

Nel caso di specie, è ravvisabile un'evidente condotta attiva da parte della convenuta, consistente nella presentazione della dichiarazione falsa, sicché sussistono "*i presupposti di fatto per l'affermazione dell'occultamento doloso anche nella novellata formulazione dell'art. 1, c. 2, della l.n. 20 del 1994 e s.m.i*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 8/A/2026). Infatti, "*la spendita di dichiarazioni di responsabilità mendaci o renitenti, agli effetti della posticcia rappresentazione all'amministrazione del possesso di requisiti generali" per l'ottenimento di un beneficio, integra "la "condotta attiva" richiesta dall'art. 1 co. 2 della L. 20/1994 onde possa dirsi materializzato il doloso occultamento ivi riguardato. L'omessa comunicazione delle informazioni in possesso dell'interessato, compulsate in quest'ultimo dalla clausola di lex specialis che richiede al dichiarante di compilare la modulistica apprestata dall'amministrazione procedente, costituirebbe comunque, e simmetricamente, l'omesso adempimento di specifici obblighi informativi*

elevati, ad opera del novello art. 1 comma 2 L. 20/1994, a presupposto per la configurazione del doloso occultamento del danno. Quest'ultima previsione normativa, nella prospettiva ermeneutica appena esposta, condivide in senso lato la ratio di un intero sottosistema normativo che, valorizzando il principio di auto-responsabilità dell'interessato in funzione della speditezza dell'azione amministrativa che incida o riguardi il privato, esclude il consolidamento di posizioni soggettive in costanza dell'utilizzo di dichiarazioni infedeli (es. art. 75 DPR 445/2000; art. 21 nonies, co. 2, della L. 241/90)" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 102/2026; in termini analoghi, Sez. II Centr., sent. n. 52/2026, nonché Sez. Giur. Calabria, sent. n. 87/2026).

3.Nel merito, la domanda attorea è fondata.

E' documentalmente provato che la convenuta ha ottenuto l'incarico di docente di ruolo a tempo indeterminato, presso il Liceo Ginnasio statale Giovanni Verga di Adrano (CT), nella classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, dichiarando falsamente di essere in possesso dei titoli necessari per accedervi. Sulla base dei titoli dichiarati, l'Ufficio scolastico regionale ha inviato la proposta di contratto individuale del 21 agosto 2024; il successivo 2 settembre, il Dirigente scolastico ha proceduto alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, per l'anno scolastico 2024 – 2025.

A seguito delle verifiche di rito, è stato accertato che la Lenza non era in possesso dei titoli dichiarati, sicché, con decreto n. 2590 del 16.1.2025, ne è stata disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D.G. n. 85/2018 e, di conseguenza, dalla graduatoria di merito del concorso per la Regione Sicilia relativamente

alla classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, con il conseguente annullamento del contratto di lavoro.

Nello specifico, la convenuta, nella domanda di partecipazione al concorso del 2018, ha dichiarato quale titolo di accesso d'aver conseguito l'apposita abilitazione in data 27.7.2014, mediante la frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (i cc.dd. P.A.S.), attivati presso l'Università degli Studi di Catania (all. 7).

Il titolo, necessario per accedere alla selezione, non è stato mai conseguito, come accertato presso l'Università di Catania (v. nota n. 1179 del 16.1.2025, in atti); per la classe di concorso A019, rilevante in questa sede, nulla ha precisato l'Ateneo di Catania, sicché il possesso del titolo non ha trovato riscontro.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, la circostanza non depone in senso favorevole alla convenuta, in quanto per ottenere l'incarico ella avrebbe dovuto essere in possesso dei titoli necessari, per i quali invece non è stata fornita alcuna prova.

Nelle more degli accertamenti in merito alla veridicità delle autocertificazioni, la Leanza ha percepito l'importo complessivo di euro 13.483,30, che rappresenta il danno causalmente ricollegabile alla condotta illecita.

In questo caso, infatti, la causa del contratto di lavoro è illecita ai sensi dell'art. 1343 cod. civ., perché contraria alle norme imperative vigenti nel settore dell'organizzazione scolastica, di fondamentale rilevanza pubblicistica. Ne consegue che la retribuzione non è nemmeno dovuta perché correlata ad una prestazione lavorativa di fatto, ai sensi dell'art.

2126 cod. civ., principio che non è applicabile, testualmente, per i casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

In altri termini, essendo la docente priva della professionalità richiesta, le retribuzioni percepite sono giuridicamente prive di causa, con la conseguenza che "*tale retribuzione è indebita e determina l'insorgenza di un danno erariale e della consequenziale responsabilità amministrativa a carico dell'autore dell'illecito*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 134/2024; in senso analogo, *ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 2527/2023; Sez. App. Sicilia, sent. n. 1/A/2023); infatti, "*il rapporto di lavoro è stato effetto di una falsa dichiarazione e, pertanto, la causa è illecita*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 30/A/2025). In questi casi, anche a parere del Giudice delle leggi, non è mai applicabile l'art 2126 cod. civ., in quanto la tutela della retribuzione ex art. 36 Cost. presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. n. 296/1990).

Sotto altro profilo, si rileva che la falsa attestazione sul possesso della competenza e della professionalità, necessaria per accedere all'insegnamento, determina *ex se* l'inidoneità dell'insegnamento impartito e l'inutilità della prestazione resa, con la conseguenza che non è nemmeno ipotizzabile una *compensatio lucri cum damno*, essendo la relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione da considerare irrimediabilmente e integralmente interrotta per l'assenza dei titoli culturali e professionali, che preclude fin dall'inizio la possibilità di procedere ad una valutazione delle prestazioni svolte.

Non si ritiene nemmeno che vi sia un concorso di colpa del creditore, che a parere della comparente sarebbe insito nella tardività dei

controlli, atteso che "*l'omissione o il ritardo*" del controllo dell'amministrazione possono rilevare solo qualora rappresentino "*la misura dell'ordinaria diligenza con la quale il creditore avrebbe potuto evitare i danni (art. 1227, c. 2, c.c.)*", circostanza che nel caso in esame non sussiste giacché i controlli, benché non del tutto tempestivi, sono comunque avvenuti entro il termine prescrizionale "*e, pertanto, il creditore ha evitato che l'illecito*" della convenuta "*avesse ulteriori conseguenze*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 30/A/2025).

4.Quanto al profilo soggettivo, si tratta di una condotta di matrice chiaramente dolosa.

A parere del difensore, la convenuta aveva partecipato alla selezione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta con decreto del MIUR n. 58/2013, ma vi era stata esclusa con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale del 17.1.2014, per mancanza del requisito del servizio prestato. Con tempestivo ricorso al TAR, aveva impugnato il provvedimento di esclusione e, avendone ottenuto la sospensione in via cautelare (con decreto del Presidente del TAR n. 271/2014), era stata ammessa con riserva a partecipare al corso. Anche se, con la successiva ordinanza collegiale n. 304 del 16.4.2014, la domanda cautelare era stata rigettata, la comparente aveva continuato a frequentare il corso abilitante fino alla sua conclusione, non essendo mai stata formalmente esclusa.

Con domanda del 17.3.2018, avrebbe così partecipato al concorso straordinario per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, indetto con DDG n. 85/2018, dichiarando d'aver conseguito l'abilitazione

proprio perché, nella pendenza del giudizio amministrativo, avrebbe comunque frequentato per intero il corso. Infatti, solo in data successiva, con la sentenza n. 1015 del 27.3.2023, l'impugnazione sarebbe stata definitivamente rigettata dal TAR. Nel frattempo, utilmente collocatasi in graduatoria, avrebbe ottenuto l'incarico presso il Liceo Verga di Adrano.

La tesi difensiva è del tutto destituita di fondamento.

Come correttamente evidenziato dalla Procura erariale, infatti, la stessa scansione diacronica degli eventi costituisce un'evidente conferma della tesi accusatoria.

Infatti, anche qualora la convenuta avesse originariamente frainteso il provvedimento di sospensione del Presidente del TAR adito, di certo avrebbe potuto comprendere perfettamente che, già nel lontano mese di ottobre del 2013, l'istanza di sospensione cautelare era stata rigettata dallo stesso TAR in composizione collegiale, con la contestuale revoca del decreto interinale del Presidente. Pertanto, già *ab initio*, aveva compreso perfettamente di essere stata esclusa dal corso, sicché non avrebbe nemmeno potuto continuare a frequentarlo, non essendovi più regolarmente iscritta. Per la stessa ragione, non avrebbe potuto accedere all'esame di fine corso, necessario per il conseguimento del titolo; d'altronde, non avrebbe potuto in alcun modo ipotizzare che la mera frequenza del corso equivalesse al sostenimento dell'esame finale per il conseguimento del titolo, trattandosi di una differenza evidente per il *quivis de populo* e, *a fortiori*, per una docente.

Inoltre, nel 2023, era sopraggiunta la sentenza definitiva del TAR,

passata in giudicato perché non gravata da appello, con la quale il ricorso era stato rigettato, a conferma della correttezza della sua esclusione dalla frequenza del corso di abilitazione.

Nonostante ciò, la convenuta non ha esitato a reiterare la falsità dichiarativa, riuscendo così ad accedere, dopo più di un anno dalla sentenza definitiva del giudice amministrativo, all'incarico di insegnamento per l'anno scolastico 2024 – 2025.

La consapevolezza della falsità della dichiarazione, di per sé del tutto evidente (anche) alla luce dell'esame diacronico degli eventi, trova ulteriore conferma nei trascorsi giudiziari della Leanza, già condannata in sede amministrativo – contabile per fatti del tutto analoghi.

Infatti, per annualità di insegnamento precedenti, aveva posto in essere la medesima condotta fraudolenta ed era stata già condannata da questa Sezione giurisdizionale (sent. n. 135/2024, confermata in appello con la sen. n. 30/A/2025).

In particolare, in quell'occasione, aveva richiesto l'inserimento nella II fascia per le classi di concorso A012 (discipline letterarie), A018 (filosofia e scienze umane), A019 (filosofia e storia) e A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado), dichiarando nella domanda di possedere, per quelle A012, A018 e A022, una laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 22.11.1981. Di contro, come accertato presso l'Ateneo, non aveva mai conseguito né la laurea in Lettere e Filosofia in data 22.11.1981, né quella in Filosofia e Storia il 22.11.2007; per questa

ragione, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale del 16.3.2023, era stata già esclusa dalle graduatorie provinciali catanesi per le classi di concorso A022, A012, A018 e A019.

La circostanza non è affatto irrilevante, perché attesta l'evidente pervicacia della convenuta nell'utilizzo disinvolto di continue dichiarazioni false, per scavalcare illecitamente le graduatorie ed ottenere diversi incarichi di insegnamento, peraltro a danno dei docenti legittimati.

Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto anche il più rigoroso parametro soggettivo introdotto dalla legge n. 1/2026. La condotta accertata (reiterata per anni) non evidenzia, infatti, la mera accettazione del rischio che dalla presentazione della dichiarazione falsa potesse derivare un pregiudizio erariale, ma la consapevole realizzazione degli atti necessari a determinare un esborso patrimoniale non dovuto, perché erogato a fronte di una prestazione resa da un soggetto privo dei requisiti professionali richiesti. L'evento dannoso, costituito dal depauperamento delle risorse pubbliche conseguente al pagamento delle retribuzioni, rientrava pertanto nell'oggetto precipuo della volontà della convenuta e non costituiva una conseguenza meramente possibile o eventuale.

Ad avviso del Collegio, sussiste, pertanto, l'elemento psicologico del dolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 20/1994, nel testo vigente.

Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità erariale di tipo doloso, non sono chiaramente applicabili le nuove disposizioni di cui alla legge n. 1/2026, invocate dalla difesa (riduzione del *quantum*, *et similia*), che

concernono unicamente i casi connotati da colpa grave.

5.In conclusione, la convenuta dev'essere condannata al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella misura complessiva di euro 13.483,30.

L'importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Leanza Giuseppina;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma complessiva di euro 13.483,30 (tredicimila e quattrocento ottantatre/30), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo; la condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 239,33 (duecento trentanove/33).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 03 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 96,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 125,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente